COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - MARINA MERCANTILE - POSTE E TELECOMUNICAZIONI

106.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 GENNAIO 1987

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIROLAMO LA PENNA**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):

GUERRINI ed altri: Modifica dell'articolo 26 della legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima (216) 3

LA PENNA GIROLAMO, *Presidente* 3, 4, 5, 6, 8

CIANCIO ANTONIO 4, 5, 6, 8

COSTI SILVANO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile* 4, 5

LUCCHESI PINO 3, 4, 8

MANCHINU ALBERTO, *Relatore* 3, 4

MATTEOLI ALTERO 5

RIDI SILVANO 5

Votazione segreta:

LA PENNA GIROLAMO, *Presidente* 8

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino (3640);

BERNARDI GUIDO: Adattamento della capacità di produzione nel settore della pesca mediante il ritiro definitivo o arresto temporaneo delle navi da pesca (2781);

CIANCIO ed altri: Istituzione di un premio per favorire il riposo biologico del mare e l'adattamento delle capacità di produzione della flotta peschereccia alle reali possibilità di cattura (2820) 9

LA PENNA GIROLAMO, *Presidente* 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16

CIANCIO ANTONIO 9, 11, 13, 14

COSTI SILVANO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile* 11, 15

LUCCHESI PINO 16

MANCHINU ALBERTO 16

PERNICE GIUSEPPE 15

QUIETI GIUSEPPE, *Relatore* 9, 10, 15

Votazione segreta:

LA PENNA GIROLAMO, *Presidente* 16

La seduta comincia alle 10.

GIUSEPPE PERNICE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge Guerrini ed altri: Modifica dell'articolo 26 della legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima (216).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Guerrini ed altri: « Modifica dell'articolo 26 della legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima ».

Proseguiamo la discussione del provvedimento.

ALBERTO MANCHINU, *Relatore*. Signor presidente, desidero soltanto ricordare, giunti a questo punto della discussione, le perplessità avanzate dall'onorevole Lucchesi circa le condizioni poste nei suoi pareri dalla Commissione. Questa Commissione, infatti, prima il 19 settembre 1986 e quindi il 14 gennaio scorso, ha sottolineato l'opportunità che determinati provvedimenti amministrativi siano adottati dal ministro della marina mercantile di concerto con il ministro dell'ambiente.

SILVANO RIDI. Signor presidente, desidero sottolineare come sul provvedimento al nostro esame, il cui *iter* legislativo è stato lungo e tormentato, si siano innescati motivi di insoddisfazione e malessere, nonché fraintendimenti che hanno avuto eco su una certa stampa specializzata giungendo sino all'attribuzione all'onorevole Lucchesi, capogruppo democristiano, di comportamenti ostili al provvedimento e financo di atteggiamenti ostruzionistici.

Do atto al collega Lucchesi di aver sollevato in varie occasioni ed a più riprese obiezioni, senza mai assumere, comunque, atteggiamenti ostili od ostruzionistici. Infatti, se il capogruppo democratico cristiano avesse voluto impedire che l'esame della proposta di legge n. 216 giungesse a questo punto, avrebbe potuto opporsi all'assegnazione in sede legislativa.

Quindi, fugati i sospetti e considerato il fatto che l'onorevole Lucchesi ha esercitato in piena libertà il diritto di critica ed anche di proposta, ritengo opportuno sdrammatizzare la situazione affinché la Commissione possa in armonia riprendere la discussione e pervenire ad una positiva e rapida conclusione.

PINO LUCCHESI. Signor presidente, a mia volta devo dare atto della posizione corretta mantenuta dal gruppo comunista durante il lungo e tormentato *iter* del provvedimento, avviato ormai sulla « dirittura d'arrivo ».

È vero, abbiamo registrato perplessità e difficoltà che, però, ritengo siano collegate alla complessità dei problemi esistenti nel settore ed alla contestuale elaborazione di altri provvedimenti incidenti in materia. Da parte del gruppo democratico cristiano non vi è mai stata, né vi è ora, volontà ostruzionistica: semmai è sempre stato presente in noi il desiderio di elaborare una normativa che fornisca risposte positive alle esigenze rappresen-

tate. Alla luce delle dichiarazioni testé rese dall'onorevole Ridi, che rimuovono le riserve politiche poste all'ulteriore prosecuzione dell'esame, credo quindi che l'*iter* possa definitivamente concludersi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Passiamo alle repliche.

ALBERTO MANCHINU, *Relatore*. Rinuncio ad intervenire in sede di replica.

SILVANO COSTI, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Anche il Governo ritiene di non dover esprimere alcuna considerazione in sede di replica.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo elaborato dal Comitato.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

All'articolo 1 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è aggiunto il seguente comma:

« Ai fini della gestione razionale delle risorse biologiche del mare il ministro della marina mercantile, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, può suddividere le aree di pesca in distretti omogenei ».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 1.

1. 1.

GOVERNO.

All'articolo 1, primo capoverso, sostituire le parole: con proprio decreto, *con le seguenti:* con decreto adottato di concerto con il ministro dell'ambiente.

1. 2.

IL RELATORE.

SILVANO COSTI, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Il Governo propone la soppressione dell'articolo 1 in quanto ritiene che il discorso debba essere affrontato a monte, di concerto con il Ministero dell'ambiente.

ALBERTO MANCHINU, *Relatore*. Ritengo necessario sottolineare l'esigenza di una sollecita approvazione del provvedimento. In tal senso, invito il rappresentante del Governo a ritirare l'emendamento 1. 1, e preciso che il mio emendamento 1. 2, come anche un altro emendamento che preannuncio all'articolo 3, tende a recepire le condizioni contenente nel parere espresso dalla Commissione affari costituzionali.

PINO LUCCHESI. La recente istituzione del Ministero dell'ambiente pone esigenze che non possono essere eluse; questo fatto ci spinge, in maniera quasi obbligata, ad accettare la condizione posta dalla I Commissione (e credo che anche il relatore concordi su tale necessità). Prego il rappresentante del Governo di ritirare l'emendamento soppressivo dell'articolo 1 perché, in relazione ai meccanismi configurati nelle leggi precedenti e nella normativa sulla difesa del mare, debbo osservare che la suddivisione delle aree di pesca in distretti omogenei rappresenta una forma di quadro di riferimento tale da condizionare anche le disposizioni successive.

ANTONIO CIANCIO. Il gruppo comunista invita il Governo a ritirare l'emendamento soppressivo dell'articolo 1. Infatti, anche se la condizione posta dalla I Commissione (sulla quale esprimiamo una riserva) introduce un elemento di macchinosità in un provvedimento che non ha come oggetto immediato la tutela dell'ambiente, ma soltanto una divisione funzionale delle aree di pesca in distretti omogenei al fine di realizzare controlli più adeguati sul settore, a noi pare importante mantenere l'articolo in questione in quanto, poiché stiamo discutendo la

legge per la realizzazione del fermo di pesca. Tale norma può essere funzionale al conseguimento di questo obiettivo.

ALTERO MATTEOLI. Credo che la Commissione affari costituzionali, proponendo di adottare la procedura di concerto con il Ministero dell'ambiente, abbia posto un problema d'impostazione generale. Mi rendo conto che il meccanismo diventerebbe più macchinoso, ma ritengo – qualora il rappresentante del Governo non accogliesse l'invito a ritirare l'emendamento – che la Commissione debba mantenere l'articolo 1 del provvedimento. Sono del parere, pertanto, che la condizione proposta dalla I Commissione debba essere recepita.

SILVANO COSTI, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* A nome del Governo ritiro l'emendamento 1. 1, soppressivo dell'articolo 1.

ANTONIO CIANCIO. Il gruppo comunista è consapevole che il recepimento delle condizioni poste dalla I Commissione è indispensabile per l'ulteriore prosecuzione dell'*iter* del provvedimento. Di conseguenza, pur non condividendo il merito, si asterrà dalla votazione dell'emendamento 1. 2 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1. 2 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo modificato.

(È approvato).

Poiché all'articolo 2 non sono stati presentanti emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

La lettera *d)* dell'articolo 14 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è soppressa.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

L'articolo 15 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente:

« *a)* pescare in zone e tempi vietati dai regolamenti, decreti, ordini legittimamente emanati dall'autorità amministrativa e detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca, nonché pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, da regolamenti, decreti ed ordini emanati dall'autorità amministrativa;

b) pescare con navi o galleggianti, attrezzi o strumenti vietati dai regolamenti o non espressamente permessi o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformità della necessaria autorizzazione, nonché detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;

c) pescare, detenere, trasportare o commerciare il novellame di qualunque specie vivente marina oppure le specie di cui sia vietata la cattura da regolamenti, decreti o ordini legittimamente emanati dall'autorità amministrativa, senza la preventiva autorizzazione del Ministero della marina mercantile;

d) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici, nonché raccogliere, trasportare o commerciare pesci ed altri organismi acquatici così intorpiditi, storditi o uccisi;

e) sottrarre od asportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici oggetto della altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dai regolamenti; nonché

sottrarre od asportare, senza l'anzidetto consenso, gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e comunque detenere, trasportare o fare commercio dei detti organismi, senza il consenso dell'avente diritto;

f) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati ».

Gli anzidetti divieti non riguardano la pesca scientifica e le altre attività espressamente autorizzate.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

All'articolo 3, primo capoverso, lettera c) *sostituire le parole:* del Ministero della marina mercantile, *con le seguenti:* del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero della marina mercantile.

3. 1.

IL RELATORE.

ANTONIO CIANCIO. Signor presidente, il gruppo comunista si asterrà sull'emendamento 3. 1 del relatore che recepisce le condizioni poste dalla Commissione affari costituzionali per due ordini di motivi. In primo luogo, perché si affida l'autorizzazione al Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero della marina mercantile sottraendo una competenza che, per la natura stessa del provvedimento, dovrebbe essere attribuita al dicastero della marina mercantile. In secondo luogo, in quanto si introduce un elemento che ha riguardo ad un'attività produttiva esistente da svolgersi entro limiti stabiliti da leggi e regolamenti che si prefiggono l'obiettivo della salvaguardia di queste risorse. Con tale emendamento, quindi, si pone il problema – di carattere generale – del rapporto tra le competenze dei vari ministeri. Per tale motivo, ripeto, ci asterremo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3. 1 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo modificato.

(È approvato).

Poiché agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 4.

L'articolo 24 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente:

« Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 15 lettera *d)* e lettera *f)* è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000.

Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 15 lettera *e)* ovvero sfrutti un banco di corallo soggetto a diritto esclusivo di sfruttamento, previsto dall'articolo 16, senza il consenso del titolare del diritto, è punito a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 ».

(È approvato).

ART. 5.

L'articolo 25 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente:

« La condanna per le contravvenzioni previste e punite dalla presente legge comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:

a) la confisca del pescato salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nell'ipotesi prevista dalla lettera *e)* dell'articolo 15;

b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati in contrasto con le norme stabilite dalla presente legge;

c) l'obbligo di rimettere in pristino entro un termine prestabilito le zone in cui sono state costruite opere o impianti non autorizzati ».

(È approvato).

ART. 6.

L'articolo 26 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente:

« Chiunque contravvenga ai divieti posti dal precedente articolo 15, lettere *a), b)* e *c),* è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire 12 milioni.

È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire tre milioni chiunque eserciti la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.

È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire 12 milioni chi viola le norme del regolamento per l'esercizio della pesca sportiva.

È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 1.500.000 chiunque ceda un fucile subacque o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici; alla stessa sanzione soggiace chi affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, qualora questa ne faccia uso.

È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 1.200.000, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non consente o impedisce l'ispezione da parte degli addetti alla vigilanza sulla pesca, prevista dal precendente articolo 23 ».

Alle violazioni di cui al primo comma del presente articolo si applicano le seguenti sanzioni amministrative accessorie:

a) la confisca del pescato;

b) la confisca degli strumenti, degli attrezzi e degli apparecchi di pesca usati in contrasto con le norme della presente legge, escluse le navi;

c) l'obbligo di rimettere in pristino entro un termine prestabilito le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati;

d) il giudice, valutate le circostanze, può altresì disporre la sospensione del comandante della nave dall'esercizio del comando per un periodo non inferiore a mesi due aumentabile fino ad un anno in caso di recidiva.

(È approvato).

ART. 7.

L'articolo 27 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è abrogato.

(È approvato).

ART. 8.

L'articolo 28 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente:

« Il pescato sequestrato viene immediatamente destinato dall'autorità che ha proceduto al sequestro ad istituti di assistenza e beneficenza, a meno che l'interessato ne abbia chiesto la restituzione previo deposito di una somma di denaro di importo equivalente al doppio del valore del pescato calcolato sulla media dei prezzi di mercato.

In tal caso oggetto della confisca è la somma depositata.

Quando sia possibile ed utile per l'ulteriore corso del procedimento si effettua, prima della restituzione, il prelievo di campioni del pescato o la sua fotografia ».

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

ANTONIO CIANCIO. Signor presidente, il collega Ridi ha ricordato come l'*iter* del provvedimento al nostro esame sia stato estremamente lungo e tormentato, quindi credo sia giusto esprimere soddisfazione per essere giunti alla positiva conclusione del procedimento legislativo con il contributo di tutte le parti politiche presenti in Commissione, che hanno partecipato alla redazione definitiva del testo.

La normativa contenuta nel provvedimento consente, da un lato, di superare i problemi indicati nella proposta di legge del deputato Guerrini e dall'altro introduce precisazioni ed integrazioni rispetto alla legislazione precedente, razionalizzando vari aspetti della disciplina della pesca marittima. In ordine all'ambiente, ricordo l'introduzione di specifiche norme sulla violazione delle disposizioni concernenti sia per la pesca professionale sia quella marittima. Del resto, è stata preoccupazione costante della Commissione – e del Comitato ristretto che ha lavorato per definire il testo conclusivo – la salvaguardia ambientale che si identifica con la salvaguardia delle risorse ittiche e, di conseguenza, con la possibilità di continuare l'esercizio della pesca marittima.

Pur con le forti riserve critiche che ho avuto modo di esprimere in merito agli emendamenti presentati dal relatore, tendenti a recepire le condizioni poste dal parere della Commissione affari costituzionali, annuncio il voto favorevole del gruppo comunista.

PINO LUCCHESI. Signor presidente, desidero intervenire per dichiarazione di voto al fine di ribadire il positivo atteggiamento del gruppo democratico cristiano rispetto ad un provvedimento che ha dovuto superare difficoltà ed ostacoli per arrivare all'approvazione. Ritengo che la proposta di legge n. 216, nonostante non fornisca risposte esaustive alla complessa problematica che « attanaglia » lo sviluppo e la razionalizzazione della pesca marittima, certamente rappresenti un contributo al miglioramento della normativa precedente, in linea con le esigenze di un settore importante e delicato dell'economia nazionale rispetto al quale non può non essere menzionato il persistente, grave squilibrio della bilancia dei pagamenti tra l'Italia ed i paesi confinanti. Nel confermare l'attenzione per le esigenze di tutela del bene mare, così importante non solo dal punto di vista della pesca, annuncio il voto favorevole del gruppo democratico cristiano.

PRESIDENTE. Il relatore ha proposto il seguente nuovo titolo:

« Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Chiedo alla Commissione, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del regolamento, l'autorizzazione al coordinamento formale del testo in caso di approvazione.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Guerrini ed altri: « Modifica dell'articolo 26 della legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima » (216), *con il seguente nuovo titolo:* « Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima »:

Presenti e votanti 22
Maggioranza 12

Voti favorevoli 22
Voti contrari 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Becchetti, Bernardi Guido, Cannelonga, Ciancio, Cominato, Gioia, Gradi, Grippo, Grottola, La Penna, Lucchesi, Manchinu, Matteoli, Pernice, Proietti, Quieti, Reina, Riccardi, Ridi, Ronzani, Rossino, Sanguineti.

Seguito della discussione del disegno di legge: Adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo di navi adibite alla pesca con reti a traino (3640); e delle proposte di legge Bernardi Guido: Adattamento della capacità di produzione nel settore della pesca mediante il ritiro definitivo o arresto temporaneo delle navi da pesca (2781); Ciancio ed altri: Istituzione di un premio per favorire il riposo biologico del mare e l'adattamento delle capacità di produzione della flotta peschereccia alle reali possibilità di cattura (2820).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo di navi adibite alla pesca con reti a traino »; e delle abbinate proposte di legge Bernardi Guido: « Adattamento della capacità di produzione nel settore della pesca mediante il ritiro definitivo o arresto temporaneo delle navi da pesca »; Ciancio ed altri: « Istituzione di un premio per favorire il riposo biologico del mare e l'adattamento delle capacità di produzione della flotta peschereccia alle reali possibilità di cattura ».

Proseguiamo nella discussione dei provvedimenti.

GIUSEPPE QUIETI, *Relatore*. Informo la Commissione che, sulla base dei pareri espressi dalle Commissioni I e V, ho predisposto alcuni emendamenti agli articoli del testo unificato elaborato dal gruppo di lavoro informale.

Si tratta di emendamenti che – ripeto – tendono a recepire i pareri espressi dalle Commissioni affari costituzionali e bilancio, senza stravolgere la filosofia del provvedimento che, come è a tutti noto, è molto atteso. Raccomando pertanto la loro approvazione, e la sollecita approvazione del provvedimento nel suo insieme anche in considerazione del fatto che esso dovrà essere esaminato dall'altro ramo del Parlamento.

ANTONIO CIANCIO. Anche l'*iter* legislativo di questi provvedimenti – come è avvenuto in riferimento ad analoghe proposte di legge – si presenta piuttosto tormentato e, per taluni aspetti, anche complesso. Innanzitutto, bisogna osservare che la problematica viene affrontata con un certo ritardo anche perché, come è noto, il Governo ha predisposto un disegno di legge solo successivamente alla presentazione di proposte da parte di alcuni gruppi parlamentari (vanificando così la possibilità di portare rapidamente in discussione queste ultime). Nel testo che la Commissione si accinge a votare sono riscontrabili aspetti positivi e negativi, evidenti anche negli emendamenti preannunciati dal relatore che, ad onor del vero, non sono il frutto di una sua scelta, in quanto derivano dalla necessità di ottemperare alle condizioni poste dalle Commissioni I e V, le quali, forse, non hanno tenuto pienamente conto della complessità di determinate questioni. Si pensi, in primo luogo, al rapporto esistente tra normativa CEE e la situazione del settore nel nostro paese. In particolare, mi riferisco alla condizione posta (e poi revocata) dalla Commissione affari costituzionali di ricorrere ad un decreto del Presidente della Repubblica, su delibera del Consiglio dei ministri, per l'attuazione del fermo temporaneo; ed alla condizione per la quale l'entità del premio sia ricondotta puramente e semplicemente ai limiti previsti dalla normativa CEE, non tenendo conto, quindi, del con-

flitto fra l'Italia e la Comunità su una direttiva che trascura le differenti problematiche della pesca nel Mediterraneo e di quella dei mari del nord. La normativa CEE, infatti, tiene conto delle esigenze di quest'ultima ed ignora, sostanzialmente, i problemi della pesca nel Mediterraneo; la stessa direttiva non considera neanche una questione che, in termini specifici, ci siamo posti nel momento in cui il nostro gruppo ha presentato la propria proposta di legge: l'utilizzo del fermo temporaneo non solo come sostegno ad una flottiglia in difficoltà, ma come strumento di intervento sull'ambiente per determinare le condizioni atte a salvaguardare le risorse ittiche, cioè a limitarne lo sfruttamento. La I Commissione, nel porre la condizione relativa all'entità del premio, non ha tenuto presenti, da un lato, le caratteristiche generali della pesca italiana e, dall'altro, il fatto che, per quanto riguarda quest'attività, l'età e la grandezza delle navi non hanno importanza perché le reti a traino deteriorano comunque l'ambiente. Pertanto, è interesse di chi vuole difendere quest'ultimo e della società italiana in generale determinare le condizioni necessarie affinché il maggior numero possibile di operatori utilizzi la possibilità offerta dal provvedimento in esame. La condizione posta dalla Commissione affari costituzionali in sostanza nega questa necessità e non lascia spazio alcuno al ministro della marina mercantile per contrattare in sede comunitaria un nuovo regime del fermo temporaneo di pesca. Vi è poi un altro aspetto che desidero sottolineare in quanto provoca in me stupore, vale a dire il fatto che – a quanto risulta – le condizioni poste dalla Commissione bilancio, per altro recepite negli emendamenti presentati dal relatore, siano state concordate con il Ministero della marina mercantile. Si è arrivati alla riduzione di venti miliardi della somma a disposizione per la realizzazione del fermo temporaneo! È vero che la validità del provvedimento è limitata ad un anno, ma è anche vero che proprio l'obiettivo del riposo biologico, da realizzare appunto attraverso il fermo, avrebbe dovuto spingere alla conservazione della disponibilità finanziaria iniziale, per tenere conto anche di richieste non quantificabili al momento.

Il gruppo comunista esprime un giudizio positivo sul provvedimento nel suo complesso, tranne che sulle modifiche introdotte in ottemperanza alle condizioni poste dalle Commissioni filtro. Pertanto, voteremo contro l'emendamento 4. 1 riguardante l'entità del premio per il fermo temporaneo e sulle altre proposte emendative volte a ridurre le disponibilità finanziarie.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Passiamo alle repliche.

GIUSEPPE QUIETI, *Relatore*. Signor presidente, premesso che il provvedimento esaurirà i suoi effetti nel 1987, ricordo che è stato emanato a livello comunitario un regolamento che, in ogni caso, non si sovrapporrà alle disposizioni legislative contenute in questa proposta di legge, in quanto mancano i relativi decreti attuativi. Comunque, è positivo che nel nostro paese sia posto in essere tale intervento al fine di razionalizzare l'attività di pesca e tutelare l'ambiente. Condivido le preoccupazioni manifestate dall'onorevole Ciancio: preciso, però, che esse potranno essere superate nel corso dei prossimi mesi attraverso un adeguato confronto in sede comunitaria, supportato dalla volontà – non estranea al relatore ed ai gruppi di maggioranza – di elaborare iniziative volte al superamento dei limiti fissati dalla stessa comunità europea. Non dimentichiamo che il regolamento comunitario deve essere ancora recepito all'interno del nostro paese, per cui credo che durante l'anno il provvedimento potrà essere modificato, così come potrà essere aumentato lo stanziamento che, seppur limitato al 1987, per l'anno in corso è sufficiente.

Si è avviato un nuovo modo di affrontare i problemi del settore che, a fronte

della mancanza di una specifica direttiva comunitaria, fornisce un contributo al miglioramento delle condizioni della pesca e delle risorse ittiche.

SILVANO COSTI, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Il Governo si associa alle considerazioni del relatore.

PRESIDENTE. Personalmente condivido le valutazioni espresse dal relatore, onorevole Quieti, e dall'onorevole Ciancio sulla direttiva della CEE. In sede comunitaria abbiamo avuto più volte occasione di sottolineare come il sistema dei premi di fermo, attualmente predisposto, risulti concepito con riferimento alle marinerie dei mari del nord piuttosto che a quelle operanti nel Mediterraneo, ed in particolare alla nostra. In effetti, le soluzioni adottate nell'articolato ci sembravano le più opportune e congrue ai fini di una riconsiderazione della normativa comunitaria: invece, la Commissione affari costituzionali attraverso un esame lucido, ma freddo e assolutamente insensibile ai problemi di merito, ha posto in risalto i profili di coerenza costituzionale. A questo punto, la Commissione trasporti non può che ottemperare alle condizioni poste, però ci impegnamo a riprendere, d'intesa con il Governo, una iniziativa affinché le valutazioni e le esigenze possano essere rappresentate per il futuro. Pertanto, invito il gruppo comunista a riconsiderare la propria posizione senza dissociarsi.

ANTONIO CIANCIO. Prendo atto della dichiarazione del presidente, che vorrei sottolineare perché mi sembra importante non solo per i suoi contenuti, ma anche come manifestazione di impegno nel portare avanti un'iniziativa che ha come obiettivo la revisione della normativa comunitaria nel senso di tenere maggiormente conto delle esigenze della flotta peschereccia italiana. Il gruppo comunista è disponibile a modificare il proprio voto contrario in un'astensione qualora vi fosse consenso unanime su un ordine del giorno che formalizzasse l'orientamento espresso dal presidente.

PRESIDENTE. A mio avviso esistono le condizioni affinché un ordine del giorno che vada nella direzione auspicata dall'onorevole Ciancio riceva il consenso di tutti i gruppi rappresentati in Commissione.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo unificato predisposto dal gruppo di lavoro informale.

Do lettura del primo articolo:

CAPO I.

FERMO DEFINITIVO DELLE NAVI DA PESCA.

ART. 1.

1. In applicazione degli articoli 1 e 5 della direttiva del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea n. 515/83 del 4 ottobre 1983 viene concesso un premio di lire 930.000 per tonnellata di stazza lorda nel caso di demolizione, trasferimento definitivo in un paese non comunitario e cambio di destinazione di navi da pesca.

2. Sono considerate prioritarie le iniziative riguardanti la demolizione, il trasferimento ed il cambio di destinazione delle navi che esercitano nel Mediterraneo la pesca con reti a strascico oppure adibite alla pesca oceanica.

3. Il ministro della marina mercantile, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, stabilisce le norme di attuazione del presente articolo.

4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato in lire 4.650.000.000 per ciascuno degli anni 1986 e 1987.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Il quarto comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, per l'anno 1987, è determinato in lire 20.000.000.000.

1. 1.

IL RELATORE.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. Il premio previsto dall'articolo 21, secondo comma, lettera *a)*, e dall'articolo 22 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è concesso alle stesse condizioni di cui all'articolo 1 della presente legge alle navi da pesca la cui lunghezza tra le perpendicolari è inferiore a dodici metri.

2. Il premio di fermo definitivo nella misura di cui all'articolo 1 della presente legge viene concesso per le iniziative attivate con domanda prodotta successivamente al 30 giugno 1984.

3. Le navi beneficiarie del premio di fermo definitivo sono permanentemente escluse dall'esercizio della pesca nel Mediterraneo e oltre gli stretti e non possono usufruire dei contributi previsti per le società miste internazionali di pesca.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma secondo dell'articolo 2, dopo le parole: 30 giugno 1984, *aggiungere le seguenti:* confermata, ai fini della presente legge, entro tre mesi dalla sua entrata in vigore.

2. 1.

IL RELATORE.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

CAPO II.

FERMO TEMPORANEO DELLE NAVI DA PESCA.

ART. 3.

1. Allo scopo di realizzare l'adattamento della capacità di pesca delle navi ed il riposo biologico nei singoli compartimenti marittimi ovvero nelle aree più estese di pesca stabilite con il decreto ministeriale stabilito dal successivo articolo 4, alle imprese che esercitano nel Mediterraneo la pesca marittima è concesso un premio per il fermo temporaneo dell'attività a partire dal 1986 e per tutta la durata della direttiva del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea n. 515/83 del 4 ottobre 1983 e sue eventuali successive modifiche.

2. Durante il periodo di fermo temporaneo di cui al comma 1, ai pescatori componenti l'equipaggio delle navi spetta una indennità giornaliera erogata dal Ministero della marina mercantile nella misura di lire 25.000 al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali.

3. Il premio di fermo temporaneo alle imprese e l'indennità giornaliera ai pescatori non sono cumulabili con indennità e/o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato in lire 28.000.000.000 per ciascuno degli anni 1986 e 1987.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 dell'articolo 3 con il seguente:

1. Allo scopo di realizzare l'adattamento della capacità di pesca delle navi ed il riposo biologico nei singoli compartimenti marittimi ovvero nelle aree più estese di pesca stabilite con il decreto ministeriale di cui al successivo articolo 4, alle imprese che esercitano nel Mediterraneo la pesca marittima con navi aventi lunghezza tra le perpendicolari uguale o superiore a nove metri è concesso un premio per il fermo temporaneo dell'attività per l'anno 1987.

3. 1.

IL RELATORE.

Sostituire il comma quarto dell'articolo 3 con il seguente:

4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, per l'anno 1987, è determinato in lire 25 miliardi.

3. 2.

IL RELATORE.

ANTONIO CIANCIO. Dichiaro che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione su questi emendamenti e sull'articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3. 1 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3. 2 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

1. Con decreto del ministro della marina mercantile, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono stabilite le norme di attuazione per il fermo temporaneo previsto dalla direttiva n. 515/83 CEE del 4 ottobre 1983 e successive norme della Comunità economica europea e della presente legge. In particolare il predetto decreto stabilisce:

a) i sistemi di pesca che possono operare il fermo temporaneo.

A tal fine il ministro acquisterà anche il parere preventivo del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 6 della legge 41/82;

b) l'entità del premio per il fermo temporaneo con l'obiettivo di incentivare al massimo il riposo biologico;

c) i periodi dell'anno nei quali il fermo temporaneo deve essere effettuato. Tali periodi possono essere differenziati per il compartimento marittimo ovvero per più estese aree di pesca, con eventuale turno di fermo tra le navi che operano nel medesimo compartimento o area;

d) le aree di pesca considerate con priorità in relazione inversa allo sforzo di pesca che viene esercitato;

e) le modalità tecniche per il controllo del fermo delle navi e per l'erogazione del premio e dell'indennità giornaliera, con riferimento, per lo svolgimento del fermo delle navi dei produttori facenti parte delle relative associazioni o delle cooperative dei pescatori, al ruolo delle associazioni e delle cooperative medesime;

f) eventuali altre modalità ed adempimenti necessari per l'attuazione della

presente legge ivi comprese, qualora necessarie, le modalità di ripartizione del premio.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma primo dell'articolo 4, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) l'entità del premio per il fermo temporaneo nei limiti fissati dalla direttiva comunitaria.

4. 1.

IL RELATORE.

ANTONIO CIANCIO. Dichiaro che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione su questo emendamento e sull'articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4. 1 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1986 pari a lire 32.650.000.000 si provvede, quanto a lire 4.650.000.000 con le disponibilità esistenti sul conto corrente infruttifero istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato, denominato « Ministero del tesoro, somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dell'articolo 189 del Trattato di Roma », e, quanto a lire 28.000.000.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986 all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

All'onere per l'anno 1987, pari a lire 32.650.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 allo stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

1. All'onere di lire 45.000.000.000 per l'anno 1987 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, quanto a lire 12.350.000.000, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ANTONIO CIANCIO. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione su questo emendamento e sull'articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 5. 1 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 5.

(È approvato).

Comunico che gli onorevoli Quieti, Ciancio, Sanguineti, Dutto e Lucchesi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La X Commissione trasporti della Camera dei deputati,

impegna il Governo

affinché, in tempi brevi, sia in sede di attuazione del regolamento comunitario, sia con iniziativa autonoma nazionale, le norme riguardanti il fermo di pesca, e segnatamente quelle attinenti al fermo

temporaneo, vengano meglio adeguate alla realtà della pesca italiana e mediterranea anche dal punto di vista delle risorse finanziarie da porre a disposizione di tale obiettivo.

« La X Commissione sottolinea come la realizzazione di tali obiettivi abbia valore non solo per il sostegno della attività di pesca, ma anche per la difesa e salvaguardia dell'ambiente marino e delle risorse ittiche ».

(0/3640-2781-2820/1/10)

SILVANO COSTI, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Il Governo accetta l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione ?

GIUSEPPE QUIETI, *Relatore.* Sì, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Quieti ed altri n. 0/3640-2781-2820/1/10.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

GIUSEPPE PERNICE. Il gruppo comunista voterà a favore di questo provvedimento – pur con i limiti degli emendamenti che sono stati apportati, limiti che il nostro gruppo ha messo in evidenza –, in quanto lo ritiene uno strumento importante per l'applicazione della legge n. 41 del 1982 ed un contributo rilevante allo sviluppo ed alla razionalizzazione della pesca marittima italiana. La normativa che ci accingiamo a votare dà attuazione ad una direttiva di fondo della citata legge n. 41, cioè quella che introduce il fermo biologico, sia definitivo, sia temporaneo, come mezzo importante per il ripopolamento dei mari italiani. Certamente, il provvedimento in esame viene approvato con notevole ritardo, vale a dire a distanza di cinque anni dal varo della legge n. 41, il che ha determinato negli operatori del settore una certa sfiducia in ordine alle capacità innovative della legge stessa che, ricordo, fu accolta come uno strumento essenziale per garantire la continuità di un'importante attività economica. Desidero sottolineare alcuni limiti del testo che sta per essere licenziato dalla Commissione. Il primo deriva dal recepimento dei regolamenti comunitari che ci è imposto dalla nostra appartenenza alla CEE. Abbiamo già sottolineato come la Comunità, in materia di pesca marittima, abbia avuto fino ad oggi una visione essenzialmente « nordica » dei problemi del settore, mentre le peculiarità della pesca nel Mediterraneo – ed in particolare nei mari italiani – impone ad essa di prendere in considerazione gli aspetti mediterranei, appunto, di quest'attività economica e, di conseguenza, di rivedere complessivamente gli indirizzi delle disposizioni comunitarie. A Bruxelles abbiamo avuto l'occasione di sottolineare tale decisivo problema e ne abbiamo ricavato l'impressione che la presenza della Spagna e del Portogallo nella CEE possa rafforzare la posizione italiana in merito ad esso. L'applicazione del provvedimento che stiamo per approvare permetterà anche di verificare in tempi brevi in quale modo debba essere modificata la normativa comunitaria.

Un altro limite del testo consiste nel fatto che già una regione a statuto speciale, la Sicilia, ha potuto usufruire, nel corso degli ultimi anni, di una legge regionale sul fermo biologico, il che ha creato obiettivamente una disparità in termini economici, in quanto non crea quelle condizioni, che noi riteniamo essenziali, di uniformità su tutto il territorio nazionale, atte a garantire il completo dispiegamento delle potenzialità delle normative in materia di fermo biologico. Intendiamo sottoporre questo aspetto al rappresentante del Governo proprio perché le ricadute del fermo di pesca, sia temporaneo sia definitivo, potranno risultare efficaci solo nella misura in cui ri-

guarderanno tutte le regioni italiane interessate. Sottolineiamo con forza, quindi, la necessità di uniformare a livello nazionale le leggi concernenti il fermo biologico. Riteniamo importante, comunque, il fatto che la nostra Commissione e tutti i gruppi parlamentari abbiano dato un contributo decisivo per l'attuazione di tale principio come strumento rilevante in funzione della tutela di un'attività, quale la pesca, che rappresenta un aspetto consistente dell'economia delle zone marittime italiane.

Per tutti questi motivi, il gruppo comunista voterà a favore del provvedimento di legge in esame.

PINO LUCCHESI. Signor presidente, annuncio il voto favorevole del gruppo democratico cristiano sul provvedimento all'esame che, nel contesto di una difficile composizione delle iniziative necessarie al rilancio di questo importante settore per l'economia nazionale, si muove lungo la linea della razionalizzazione dell'attività di pesca. La previsione del fermo temporaneo e definitivo risponde appunto alla logica della razionalizzazione che si coniuga con le disposizioni contenute nella legge sulla difesa del mare ed ai problemi connessi all'istituzione delle riserve marine. Purtroppo, però, l'intera materia è considerata a livello comunitario – com'è stato giustamente sottolineato e come abbiamo potuto constatare di persona in occasione dei ripetuti incontri organizzati – alla stregua di un segmento marginale dell'economia. Infatti, si tende a privilegiare la spesa dei mari del nord Europa con il risultato che gli strumenti legislativi sono dimensionati sulle esigenze di quell'area geografica. Il collega Pernice ha evidenziato come l'ingresso nella Comunità europea di altre nazioni rivierasche dell'area mediterranea contribuirà a sollecitare una nuova e diversa attenzione sulle difficoltà che « attanagliano » il comparto ed a rafforzare l'impegno italiano per la revisione di questa tendenza.

Credo di interpretare il pensiero dei colleghi ringraziando il relatore, onorevole Quieti, per la non semplice opera di ricucitura del provvedimento: un lavoro questo che lo ha visto impegnato, in prima persona per lunghi mesi, durante l'attività parlamentare, per consegnare un testo sul quale si registra la positiva convergenza di tutte le parti politiche presenti in Commissione.

ALBERTO MANCHINU. Nel dichiarare il voto favorevole del gruppo socialistà, desidero sottolineare l'importanza del provvedimento che ci accingiamo ad approvare, il quale mira alla razionalizzazione del settore della pesca, alla tutela del mare ed al suo razionale sfruttamento.

Queste ragioni inducono ad una sollecita approvazione pur in presenza delle perplessità segnalate dall'onorevole Ciancio.

PRESIDENTE. Il relatore ha proposto il seguente nuovo titolo:

« Adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante il ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca marittima ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il provvedimento sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dei provvedimenti esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante il ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino » (3640); e proposte di legge Bernardi Guido: « Adattamento della capacità di produzione nel settore della pesca mediante il ritiro definitivo o arresto temporaneo delle navi da pesca » (2781); Ciancio ed altri: « Istituzione di un premio per favorire il riposo biologico del mare e l'adattamento delle capacità di cattura » (2820) *in un testo unificato e con il seguente titolo:* « Adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca marittima » (3640-2781-2820):

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli 24
Voti contrari 8

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Barbalace, Becchetti, Bernardi Guido, Cannelonga, Ciancio, Cominato, Dutto, Gioia, Gradi, Grippo, Grottola, La Penna, Lucchesi, Manchinu, Matteoli, Pernice, Proietti, Quieti, Reina, Riccardi, Ridi, Ronzani, Rossino, Sanguineti.

La seduta termina alle 11,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO